

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CASI D'USO CONSENTITI E NON CONSENTITI

Approvato con delibera del Collegio Docenti n. 52 dell'11.05.2026 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 114 dell'11.05.2026



SOMMARIO

Premessa	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 4 - Misure Tecniche e Organizzative di Sicurezza	3
Articolo 5 - Sistemi autorizzati.....	4
Articolo 6 - Tutela dei dati personali	4
Articolo 7 – Principi di utilizzo degli strumenti di I.A.....	4
Articolo 8 - Utilizzo da parte dei docenti	5
Casi d’uso consentiti	5
Casi d’uso vietati.....	6
Articolo 9 - Utilizzo istituzionale e amministrativo.....	6
Casi d’uso consentiti	6
Casi d’uso vietati.....	6
Articolo 10 – Utilizzo da parte degli alunni.....	7
Casi d’uso consentiti esclusivamente con supervisione dei docenti.....	7
Casi d’uso vietati.....	7
Articolo 11 - Responsabilità, controllo e governance.....	8
Articolo 12 - Formazione	8
Articolo 13 - Monitoraggio e aggiornamento.....	8
Articolo 14- Sanzioni e Misure Correttive per gli alunni	8
Conclusioni	9

Premessa

Il Regolamento nasce dall'esigenza di governare in modo consapevole, sicuro ed eticamente fondato l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nei processi educativi, organizzativi e amministrativi dell'istituzione scolastica. Non si tratta di un semplice insieme di norme, ma di un vero e proprio patto educativo di corresponsabilità digitale, che intende orientare la scuola verso un uso maturo e sostenibile delle tecnologie emergenti.

La scuola, in quanto luogo di formazione della Persona e di costruzione della cittadinanza, ha il compito di accompagnare alunne, alunni, docenti, personale e genitori verso un uso critico, riflessivo e responsabile dell'I.A., nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, equità e tutela dei diritti fondamentali.

L'introduzione crescente di strumenti generativi e di sistemi di supporto automatizzati impone una regolamentazione chiara e condivisa, che ne definisca le finalità, i limiti, le responsabilità e le procedure di adozione, preservando l'equilibrio tra innovazione e tutela.

Il Regolamento si colloca all'interno di una cornice normativa europea e nazionale in rapida evoluzione, che trova i suoi principali riferimenti nel Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, nel Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e nelle Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'I.A. nelle istituzioni scolastiche (v.1.0 – 2025). Tali strumenti delineano un quadro unitario di principi e garanzie che la scuola è chiamata a tradurre in prassi quotidiane, attraverso regole operative e procedure di governance coerenti con la propria missione formativa.

L'obiettivo del Regolamento è duplice: da un lato, promuovere l'uso formativo, trasparente e responsabile dell'I.A. come strumento di crescita cognitiva, creativa e professionale; dall'altro, prevenire rischi e abusi, garantendo la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, la tracciabilità delle decisioni e la coerenza pedagogica con la visione educativa dell'Istituto. L'I.A. non deve mai sostituirsi al pensiero umano, ma sostenerlo e potenziarlo, contribuendo alla costruzione di un ambiente di apprendimento più inclusivo, equo e consapevole.

L'Istituto abbraccia ufficialmente il modello di "intelligenza aumentata": l'IA non è intesa come sostituto dell'intelligenza umana, ma come strumento per potenziarne le capacità creative e analitiche. La governance d'Istituto mira a promuovere una cultura documentabile della responsabilizzazione che coinvolga l'intera comunità scolastica in un processo di miglioramento continuo e co-progettazione tra docenti e personale ATA.

In questo spirito, il Regolamento si propone come un dispositivo di equilibrio tra libertà e responsabilità, tra apertura all'innovazione e salvaguardia dei principi di equità e giustizia educativa. Ogni disposizione in esso contenuta è orientata a mantenere l'I.A. al servizio della Persona, evitando derive di automatizzazione del giudizio, omologazione dei comportamenti o compressione della libertà di apprendimento.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (I.A.) da parte del personale scolastico, degli studenti e delle studentesse, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR,

nonché alle Linee per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (Versione 1.0 - Anno 2025).

2. Obiettivo del regolamento è garantire un uso consapevole, sicuro e trasparente degli strumenti di I.A., tutelando i diritti di studenti, studentesse, famiglie e personale, nonché assicurando la coerenza con le finalità educative e organizzative dell'Istituto.

3. In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudentiale, ammettendo esclusivamente casi d'uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell'AI Act ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Intelligenza Artificiale (I.A.): sistema informatico che, mediante tecniche di machine learning o altre metodologie, opera con vari livelli di autonomia producendo risultati (previsioni, raccomandazioni, decisioni, testi, immagini) che incidono su ambienti fisici o virtuali.
- Chatbot: applicazione che simula una conversazione con l'utente per fornire spiegazioni, risposte e supporto all'apprendimento.
- Strumenti di I.A.: piattaforme, agent, applicazioni o sistemi informatici forniti da soggetti esterni o sviluppati internamente alla scuola che rientrano nelle definizioni sopra riportate.
- Dashboard per la governance dell'I.A.: documento interno che raccoglie DPIA, valutazioni di rischio, registro dei sistemi autorizzati e linee di utilizzo.
- Deployer: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

alle attività svolte all'interno dell'Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;

all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Per quanto riguarda l'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

Articolo 4 - Misure Tecniche e Organizzative di Sicurezza

Per garantire la protezione dei dati personali, in ambito scolastico, l'Istituto stabilisce le seguenti misure:

- Account Istituzionali: È obbligatorio l'uso esclusivo di account istituzionali (es. @icfiano.edu.it) per l'accesso ai sistemi IA autorizzati. È espressamente vietato l'uso di account personali per fini scolastici o amministrativi.
- Logging e Tracciabilità: Ove tecnicamente possibile, l'Istituto attiva sistemi di logging per garantire la tracciabilità delle operazioni e il principio "Human-In-Command" (supervisione umana effettiva).
- Verifica dei Fornitori: L'Istituto privilegia piattaforme che offrono garanzie contrattuali (DPA) sul trattamento dei dati, assicurando che le query e i contenuti non siano utilizzati per l'addestramento dei modelli esterni.

In caso di uso improprio, accesso non autorizzato o inserimento accidentale di dati personali identificativi (nomi, voti, dati sensibili) in un sistema IA:

- L'utente ha l'obbligo di fornire **segnalazione immediata** al Dirigente Scolastico e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
- L'Istituto attiverà tempestivamente le procedure di mitigazione del rischio e la valutazione per l'eventuale notifica al Garante della Privacy secondo i termini previsti dal GDPR.

Articolo 5 - Sistemi autorizzati

Ogni nuovo strumento che comporti rischi elevati per i dati personali ed i diritti delle persone deve essere preventivamente valutato mediante DPIA (Data Protection Impact Assessment) e/o FRIA (Foundamentals Rights Impact Assessment) e approvato dal Dirigente scolastico.

Sono approvati esclusivamente l'utilizzo di Copilot (Microsoft 365) e Canva.

L'amministrazione potrà con specifici provvedimenti ammettere l'uso di ulteriori strumenti di IA previa valutazione dei rischi associati all'uso. L'uso di strumenti di IA personali dei dipendenti scolastici al di fuori dell'orario lavorativo non costituisce violazione del presente documento se non viene operato il trattamento di dati personali riferentesi ad alunni, genitori o dipendenti o di documenti, dati ed informazioni dell'amministrazione.

Articolo 6 - Tutela dei dati personali

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d'uso a rischio nullo o minimo.

In particolare, è fatto divieto di inserire, trattare o elaborare mediante strumenti di I.A. dati personali non anonimizzati di studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altri soggetti (come definito all'art. 7 del GDPR); per dato personale si intende qui qualunque informazione che direttamente o indirettamente possa essere riconducibile ad una persona fisica.

Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli strumenti di I.A.

Articolo 7 – Principi di utilizzo degli strumenti di I.A.

L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

- l'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo;
- ogni output generato dall'IA deve essere oggetto di controllo critico, revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti;
- l'uso dell'IA deve essere trasparente: chi se ne avvale dichiara l'impiego dello strumento e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dall'IA;
- è vietato l'utilizzo dell'IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche, nonché per altri usi espressamente vietati dall'AI Act;
- l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Articolo 8 - Utilizzo da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di I.A. esclusivamente nel rispetto delle normative vigenti, delle policy scolastiche e del PTOF.

L'inserimento di strumenti I.A. nella didattica richiede:

- coerenza con le scelte metodologiche e didattiche deliberate dall'Istituto;
- valutazione preventiva dei rischi e dei costi;
- assenza di oneri non approvati a carico delle famiglie.
- L'uso didattico è subordinato alla frequenza di corsi di formazione promossi dall'Istituto o da enti accreditati.

2. L'utilizzo degli strumenti di I.A. e le attività didattiche proposte devono tenere conto dell'età e del grado di maturità degli alunni e delle alunne, anche in relazione a quanto indicato dai fornitori degli strumenti adottati.

3. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di I.A. resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'I.A. per crearli.

4. È vietato inserire nei sistemi I.A. dati personali propri o di terzi di natura comune o appartenente a categorie particolari di dati personali-ex sensibili, così come previsti nell'art.9, c.1 del GDPR (BES/DSA, salute, religione...).

Casi d'uso consentiti

- Progettazione di Unità di Apprendimento (UDA) e materiali didattici generici.
- Generazione di tracce di esercizi, quiz, rubriche valutative (senza dati personali).
- Semplificazione o riformulazione di testi.
- Sintesi di documenti normativi o materiali di studio privi di dati personali.
- Bozze di circolari o comunicazioni prive di dati personali.

- Attività dimostrative in classe per AI literacy.
- Creazione di materiali personalizzati per BES in forma anonima.
- Utilizzo di strumenti di IA generativa autorizzati dal regolamento durante attività laboratoriali sotto controllo diretto del docente.

Casi d'uso vietati

- Valutazione automatica degli studenti.
- Sistemi di riconoscimento delle emozioni.
- Categorizzazione biometrica o utilizzo dati biometrici.
- Monitoraggio automatizzato durante verifiche o esami.
- Profilazione comportamentale degli studenti.
- Inserimento di dati personali o categorie particolari di dati (art. 9 GDPR).
- Uso di strumenti IA non autorizzati dall'Istituto.
- Orientamento scolastico automatico

Articolo 9 - Utilizzo istituzionale e amministrativo

1. L'uso di strumenti di I.A. per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di I.A. resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'I.A. per crearli.
3. È vietato inserire nei sistemi I.A. dati personali propri o di terzi di natura comune o appartenente a categorie particolari di dati personali-ex sensibili, così come previsti nell'art.9, c.1 del GDPR (BES/DSA, salute, religione...).

Casi d'uso consentiti

- Redazione bozze documenti (circolari, comunicazioni famiglie, regolamenti, modelli di atti) privi di dati personali.
- Comunicazioni istituzionali (sito web, newsletter, presentazioni, traduzioni) prive di dati personali.
- Manuali e guide operative (FAQ, guide per genitori, procedure interne)
- Analisi normativa (riassunti decreti o normative, scadenze, confronto regolamenti) prive di dati personali.

Casi d'uso vietati

- Inserimento di dati personali o categorie particolari di dati (art. 9 GDPR).
- Uso di strumenti IA non autorizzati dall'Istituto.
- Categorizzazione biometrica o utilizzo dati biometrici.

Nessuna decisione amministrativa automatica deve essere presa senza la supervisione umana obbligatoria. Si raccomanda trasparenza verso gli utenti e puntuale verifica delle fonti.

Articolo 10 – Utilizzo da parte degli alunni

1. L'uso degli strumenti di I.A. deve essere valutato in relazione all'età e alla maturità degli alunni. È vietato l'uso diretto e autonomo degli strumenti di I.A. da parte delle alunne e degli alunni senza la supervisione diretta e continua di un adulto.
2. Nell'uso degli strumenti di I.A. mediato dai docenti, gli alunni e le alunne devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. L'eventuale produzione di elaborati a seguito di consegne da parte del docente **effettuata al di fuori della scuola** con l'uso dell'I.A. deve essere dichiarata esplicitamente. L'alunno rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali eventualmente da lui prodotti con gli strumenti di I.A. Nel caso in cui l'alunno consegnasse al docente un elaborato prodotto con l'I.A. presentandolo come proprio e non dichiarando esplicitamente l'avvenuto uso dell'I.A., verrà sanzionato secondo quanto disposto dal regolamento di disciplina degli alunni.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di I.A. resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'I.A. per crearli.
5. È vietato inserire nei sistemi I.A. dati personali propri o di terzi di natura comune o appartenente a categorie particolari di dati personali-ex sensibili, così come previsti nell'art.9, c.1 del GDPR (BES/DSA, salute, religione...).
6. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di I.A. al di fuori della scuola.

Casi d'uso consentiti esclusivamente con supervisione dei docenti

- Supporto allo studio (schemi, mappe concettuali, riassunti).
- Brainstorming e generazione idee.
- Controllo ortografico, grammaticale e sintattico senza l'inserimento di dati personali.
- Ricerche con esplicitate le fonti utilizzate.

Casi d'uso vietati

- Per tutti gli alunni della scuola primaria non è consentito l'uso autonomo.
- Per gli alunni della **scuola secondaria di primo grado è consentito esclusivamente l'utilizzo mediato e sotto il controllo del docente a scuola, secondo** quanto disposto dai casi d'uso consentiti mentre qualsiasi ulteriore utilizzo effettuato **al di fuori** delle pareti scolastiche è **sotto la completa responsabilità dei genitori** e comunque dovrà essere sempre dichiarato ai docenti, nel caso di qualunque consegna.
- Inserimento di dati personali propri o di terzi o categorie particolari di dati (art. 9 GDPR).

- Presentare come interamente originali contenuti generati dall'IA (temi, riflessioni personali, svolgimento automatico di esercizi assegnati come ad esempio problemi ed espressioni matematiche, esercizi semi-strutturati delle varie discipline).

Articolo 11 - Responsabilità, controllo e governance

Il Dirigente scolastico garantisce l'attuazione del regolamento. Il Gruppo di Lavoro sull'IA (GLIA) monitora le attività, elabora indicazioni operative e valuta nuovi casi d'uso. Per ogni caso d'uso che dovesse prevedere il trattamento di dati personali verrà coinvolto il DPO per una valutazione dei rischi associati. Ogni utilizzo non previsto deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.

Articolo 12 - Formazione

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA e alle famiglie sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici.

Parallelamente, sono promosse attività di AI literacy rivolte agli alunni, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell'IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l'eventuale ampliamento futuro dei casi d'uso ammessi.

Articolo 13 - Monitoraggio e aggiornamento

Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il DPO, il Referente etico per l'I.A. e il Referente per l'I.A. e l'innovazione digitale, monitora l'applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento viene rivisto in caso di modifiche normative o tecnologiche rilevanti.

Per quanto non previsto si rinvia al PTOF, al GDPR, all'AI Act e alle Linee guida ministeriali per l'utilizzo dell'I.A. (v.1.0).

Articolo 14- Sanzioni e Misure Correttive per gli alunni

Nella valutazione delle violazioni del presente regolamento, l'organo competente distingue tra violazione colposa (derivante da errore tecnico, negligenza o mancanza di formazione) e uso improprio intenzionale (dolo), graduando la sanzione in base alla gravità dell'esposizione del dato o del danno arrecato.

Si fa riferimento al regolamento di disciplina degli alunni allegato al regolamento d'istituto per ulteriori indicazioni relativamente alle sanzioni disciplinari.

TABELLA SANZIONI ALUNNI (estratta dal Regolamento d'Istituto)

INFRAZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
uso improprio dell'intelligenza artificiale (plagio)	annullamento della prova/elaborato disciplinare sul registro	Docente Coordinatore

[Utilizzo di strumenti di IA per produrre elaborati spacciati come propri Copiatura integrale o parziale di testi generati da IA senza dichiarazione]	nuova prova sostitutiva	
Reiterazione	convocazione della famiglia obbligatoria allontanamento 1 giorno con obbligo di frequenza con attività di riflessione su correttezza e uso consapevole delle tecnologie	Consiglio di classe Dirigente scolastico
USO DELL'IA PER DERISIONE / OFFESA Creazione e diffusione di contenuti (immagini, audio, testi) generati con IA: Offensivi derisori e lesivi della dignità di compagni o personale	Nota disciplinare + convocazione famiglia Attività di riflessione (es. elaborato sul rispetto digitale) Allontanamento da 1 a 2 giorni a seconda della gravità.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
Reiterazione	Segnalazione alle autorità Allontanamento da 3 a 15 a seconda della gravità.	Consiglio di classe Dirigente scolastico

Conclusioni

L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto deve avvenire nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e della normativa nazionale ed europea vigente.

In conformità ai principi di responsabilizzazione (accountability), minimizzazione dei dati, trasparenza e supervisione umana previsti dal GDPR e dall'AI Act, nessun sistema di Intelligenza Artificiale può assumere decisioni di natura educativa, valutativa, amministrativa o disciplinare in assenza di un intervento umano consapevole, responsabile, verificabile e documentabile.

È fatto divieto di utilizzare sistemi di IA per trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona senza adeguata supervisione umana, nel rispetto dell'art. 22 del GDPR.

L'Istituto declina ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare derivante da utilizzi impropri, non autorizzati o difformi rispetto al presente regolamento e alla normativa vigente.

Ogni utilizzo non espressamente consentito o effettuato in violazione delle presenti disposizioni ricade esclusivamente sotto la responsabilità personale del soggetto che lo ha posto in essere.

